

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

**Sezione distaccata di Milano**

**Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193**

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000  
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 23 del 23 dicembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: Oransport*

*Sport: Pallavolo - Open A2*

*Gara: Oransport - Cesano Volley in calendario il 15.12.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 10 del 18 dicembre 2024*

La società Oransport ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 10 pubblicato il 18.12.24, rilevato che “la gara non è stata disputata per il mancato approntamento del terreno di gioco da parte della società Oransport” ha deliberato di assegnare la perdita della gara con il risultato di 0 – 3, 1 punto di penalizzazione ai fini della classifica, un’ammenda di euro 60,00 e 1 penalità utile ai fini dell’esclusione dal Campionato Provinciale.

La presente Commissione, esaminati gli atti, rileva come il ricorso non sia stato inviato alla controparte, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia (“Il reclamo deve contenere l’oggetto delle ragioni su cui è fondato e le eventuali prove. Se lo stesso riguarda il risultato di una gara, deve essere ufficialmente inoltrato per conoscenza tramite raccomandata alla Società avversaria. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.”)

Ne consegue che il medesimo non potrà essere preso in esame, trattandosi, questo, di motivo di inammissibilità non altrimenti sanabile.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Oransport
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

**AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 23 dicembre 2024**